

REGOLAMENTO

LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1993 N. 26

Art. 33 comma 13

Il Comitato di Gestione sulla base di modalità determinate d'intesa con la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, può consentire al Socio di ospitare dopo il primo mese di caccia, senza finalità di lucro, un altro cacciatore che ha scelto la medesima forma di caccia vagante, anche se residente in altra regione. All'ospite è rilasciata un'autorizzazione giornaliera predisposta dall'Ambito territoriale o dal comprensorio alpino di caccia; nel caso di prelievo di selvaggina stanziale da parte dell'ospite, la marcatura sul tesserino venatorio é a carico del socio ospitante.

I MODULI DEVONO ESSERE SPEDITI TRAMITE MAIL (ORDINARIA O PEC) OPPURE CONSEGNA TI A MANO.

SIA L'OSPITANTE CHE L'OSPITE , DEVONO ANNOTARE LE GIORNATE SUL TESSERINO VENATORIO.

I CAPI ABBATTUTI VANNO ANNOTATI SOLO SUL TESSERINO DELL'OSPITANTE ED IL CARNIERE CONSENTITO E' QUELLO DI UNA SOLA PERSONA.

IL MODULO PRESENTATO ALL'ATC, DEVE ACCOMPAGNARE IL CACCIATORE DURANTE LE GIORNATE DI CACCIA E PRESENTATO IN CASO DI CONTROLLO,

INOLTRE DEVE ESSERE ALLEGATO AL TESSERINO AL MOMENTO DELLA RICONSEGNA A FINE ANNATA VENATORIA.

IL CACCIATORE PUO' ESSERE OSPITATO UN MASSIMO DI N. 3 GIORNATE.